

CONVENZIONE

CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE E GESTIONE IN PARTENARIATO CON LA SOCIETA' DELLA SALUTE FIORENTINA NORD OVEST DI INTERVENTI DI INFORMAZIONE, SENSIBILIZZAZIONE, FORMAZIONE NELL'AMBITO DEL DISTURBO DA GIOCO D'AZZARDO (CODICE CUP PROGETTO I99I24001030002 – CIG B56DC52F97)

TRA

La **SOCIETA' DELLA SALUTE FIORENTINA NORD OVEST** (di seguito "SdS"), con sede legale in Via Gramsci, 561 - 50019 - Sesto Fiorentino (FI), CF/P. IVA 05517820485, nella persona del suo Direttore, dott. Andrea Francalanci, nominato con il decreto del Presidente della Società della Salute n. 2/2020 e n. 1/2025, domiciliato per la carica presso la sede legale della SdS, il quale interviene, stipula e agisce non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore della SdS e delegato alla stipula del presente atto con autorizzazione dell'Assemblea dei Soci n. 1/2025, in qualità di soggetto attuatore del progetto

E

L'Ente del Terzo Settore (E.T.S.) denominato **C.A.T. (CENTRO DI ANIMAZIONE TRICCHEBALLACCHE) - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE** (di seguito "soggetto partner" o "ETS" o "ATI"), con sede legale in via Scipio Slataper, 2 - 50134 - Firenze, CF/P.IVA 03607960485, nella persona del legale rappresentante Olivia Scotti, nata a Firenze il 14/11/1976, C.F. SCTLVO76S54D612G, capofila dell'Associazione Temporanea di Scopo in virtù del mandato conferito in data 31/03/2025 da ARCI Firenze a.p.s, domiciliato per la carica presso la sede legale della Società Cooperativa Sociale C.A.T.

E

L'Ente del Terzo Settore (E.T.S.) denominato **ARCI Firenze a.p.s.** (di seguito "soggetto partner" o "ETS" o "ATI"), con sede legale in Piazza dei Ciompi, 11 – 50122 – Firenze, CF/P.IVA 03923680486, nella persona del legale rappresentante Marzia Frediani, nata a Carrara il 03/04/1975 C.F. FRDMRZ75D43B832U.

Visti:

- l'art. 118, comma 4, della Costituzione che ha riconosciuto il principio di sussidiarietà orizzontale, accanto a quello di sussidiarietà verticale, ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative;
- la legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- il decreto legislativo n. 117/2017, in particolare l'art. 55 ("Coinvolgimento degli enti del Terzo settore") attuativo del principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, secondo il quale la collaborazione tra le

Amministrazioni Pubbliche (AP) e gli Enti del Terzo Settore (ETS), diviene la modalità ordinaria per la programmazione e la progettazione degli interventi necessari alla soddisfazione degli interessi generali, individuati dall'art. 5 del Codice del Terzo settore;

- le Linee Guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo settore negli artt. 55-57 del decreto legislativo n. 117/2017 adottate con il decreto ministeriale n. 72/2021;
- la legge regionale n. 65/2020, in particolare l'art. 13;

Richiamati

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1150/2021, i decreti dirigenziali regionali n. 24116/2023 e n. 9453/2024 per le linee di indirizzo proposte a livello regionale per la nuova programmazione regionale sulla prevenzione, cura e riabilitazione dei Disturbi da Gioco d'Azzardo (DGA) con le risorse del Fondo ex lege n. 208/2015, annualità 2021, 2022, 2023;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 746/2024, avente a oggetto "Legge 28 dicembre 2015, n. 208 – Fondi nazionali annualità 2021 e 2022 – Programmazione regionale delle attività per il contrasto al gioco d'azzardo e assegnazione risorse agli Enti del SSR", con la quale è stato approvato il Piano regionale 2024-2026 per la prevenzione, la cura e la riabilitazione dei disturbi correlati alla dipendenza da gioco d'azzardo, per il quale le ZD e le SdS operano con proprie progettualità ed in collaborazione con enti e soggetti del Terzo settore per il potenziamento e/o la creazione di un sistema territoriale per la prevenzione e la presa in carico, preferibilmente precoce, dei disturbi da gioco patologico e da altre dipendenze, nella popolazione del proprio territorio;
- il decreto dirigenziale regionale n. 16945/2024, con il quale sono state approvate le progettualità presentate dalle ZD e dalle SdS, in particolare quella presentata dalla SdS Fiorentina Nord Ovest dal titolo "Prevenzione universale, scolastica, nei luoghi di lavoro" per € 157.623,00;

Premesso che il Responsabile del Procedimento (RUP) è stato individuato nel Direttore della SdS, che si è avvalso di una Commissione di valutazione delle proposte progettuali ammesse alla fase di coprogettazione;

Richiamati inoltre

- il provvedimento del Direttore n. 110/2024 di approvazione dell'avviso pubblico, e relativi allegati, per manifestazione di interesse da parte degli enti del Terzo settore disponibili alla coprogettazione;
- l'avviso pubblicato per l'avvio di una procedura di coprogettazione finalizzata all'attivazione e alla gestione in partenariato di interventi di informazione, sensibilizzazione, formazione e prevenzione nell'ambito del gioco d'azzardo patologico (DGA) nelle seguenti aree di intervento:
 - A) Prevenzione per la popolazione generale;
 - B) Prevenzione per la popolazione studentesca;

C) Prevenzione per la popolazione lavorativa;

Rilevato che la verifica del possesso di requisiti di ordine generale, tecnico-professionali e di esperienza specifica di cui all'art. 3 dell'Avviso, della regolarità della domanda e delle relative autodichiarazioni dell'ETS, ha dato esito positivo;

Preso atto che il soggetto partner è stato ammesso al Tavolo di coprogettazione e in tale sede sono stati definiti nel dettaglio i progetti per i tre ambiti di intervento presentati in fase di candidatura;

Tutto ciò premesso, visto e considerato

SI CONVIENE

Articolo 1 – Oggetto

Oggetto della convenzione, sottoscritta fra le parti, è la regolamentazione del rapporto di collaborazione, finalizzato alla realizzazione degli interventi previsti nella proposta progettuale presentata dai soggetti parte del Raggruppamento Temporaneo costituito, agli atti di questa SdS e che qui si richiama integralmente, nei tre ambiti di intervento previsti dall'Avviso e attraverso le seguenti azioni:

A) Prevenzione universale per la popolazione generale, riduzione dei fattori di rischio e dei comportamenti problematici legati al gioco d'azzardo con aumento del coinvolgimento degli utenti e della capacità di analisi dei bisogni da parte dei Servizi attraverso attività di:

- mappatura territoriale;
- sportelli di ascolto;
- unità di strada;
- eventi e sensibilizzazione;
- interventi presso sale giochi;
- disseminazione.

B) Prevenzione in ambito scolastico (scuole secondarie di secondo grado), formazione e sensibilizzazione per la tutela di minori, famiglie e personale scolastico integrate con reti di supporto locali attraverso attività di:

- formazione e azione di rete con Servizi;
- formazione per insegnanti e famiglie;
- indagine fra gli studenti;
- interventi laboratoriali;
- gruppo di coordinamento con dirigenti scolastici e servizi locali.

C) Prevenzione in ambito lavorativo (con mediazione interculturale), informazione e sensibilizzazione dei lavoratori e delle aziende sui rischi del gioco d'azzardo con il coinvolgimento dei rappresentanti sindacali e dei datori di lavoro attraverso attività di:

- formazione per aziende (moduli per rappresentanti sindacali/interventi individualizzati);
- rete aziendale;
- gruppo di coordinamento (team tecnico);
- evento finale.

La proposta progettuale, condivisa tra le parti al termine del Tavolo di coprogettazione, rappresenta il documento finale nel quale sono descritte le attività oggetto dell'Avviso e costituisce il Piano Operativo, allegato e parte integrante e sostanziale della presente convenzione (All. 1). Con la sottoscrizione della presente convenzione il soggetto partner si impegna affinché le attività coprogettate con la SdS siano svolte con le modalità convenute e per il periodo concordato. Il soggetto partner assume inoltre l'impegno di apportare agli interventi tutte le necessarie migliorie che saranno concordate nel corso del rapporto convenzionale per assicurare la migliore tutela dell'interesse pubblico, fermo restando quanto previsto dall'Avviso pubblico e dall'allegato Piano Operativo, e nello spirito di collaborazione attivato con la coprogettazione.

Articolo 2 – Finalità e obiettivo principale

Il progetto è volto all'attivazione e alla gestione di servizi di promozione di interventi di sensibilizzazione, comunicazione e formazione sul gioco d'azzardo patologico.

In particolare è finalizzato ad attivare gli interventi di cui all'art. 1 dell'Avviso ("Oggetto della coprogettazione").

Articolo 3 – Durata, eventuale rinnovo e modifica della convenzione

La validità della presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione alla data del 30 giugno 2026 salva eventuale proroga ai sensi di legge e/o rinnovo, agli stessi patti e condizioni, da stabilirsi a mezzo di comunicazione PEC tra le parti, finalizzata alla conclusione del progetto.

Ogni qualvolta, entro tale data, venga riattivato il Tavolo di coprogettazione, la presente convenzione si ritiene automaticamente modificata secondo quanto definito, concordato e messo a verbale a seguito del Tavolo stesso.

Le parti si impegnano sin d'ora ad accettare senza alcuna riserva eventuali modifiche della convenzione o della durata della stessa, che dovessero rendersi necessarie in ragione di modifiche normative regionali o nazionali.

Articolo 4 - Progettazione condivisa e modalità di direzione, gestione e organizzazione

Al fine di garantire il buon andamento del progetto il monitoraggio delle attività oggetto della presente convenzione e il coordinamento delle medesime con gli obiettivi dell'Amministrazione, le parti si impegnano a richiedere la ripresa

del Tavolo di coprogettazione per procedere all'integrazione e alla diversificazione delle tipologie di intervento alla luce di modifiche/integrazioni della programmazione degli interventi.

All'interno del Tavolo vengono condivise la coprogettazione e le verifiche *in itinere* del progetto.

Eventuali variazioni progettuali dovranno essere oggetto di preventiva approvazione nell'ambito del Tavolo di coprogettazione.

La titolarità e la direzione del progetto rimangono in carico alla SdS.

Il soggetto partner della SdS assume la responsabilità tecnica, organizzativa e gestionale del progetto.

Competono alla SdS le funzioni di indirizzo, pianificazione, verifica e controllo necessarie e opportune a garantire il rispetto della presente convenzione.

Il soggetto partner provvede alla gestione delle attività di cui alla presente convenzione con proprio personale dipendente e volontario e con proprie capacità organizzative.

Il soggetto partner garantisce che i dipendenti e i volontari inseriti nelle attività siano in possesso delle necessarie competenze tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle attività e che siano coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa e per la responsabilità civile contro terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 18 del decreto legislativo n. 117/2017: gli oneri per tali assicurazioni sono riconosciuti tra i costi a rimborso di cui all'art. 7 del presente atto.

Il personale risponde del proprio operato al soggetto partner che è ritenuto l'unico responsabile degli impegni e dei compiti assunti.

Le attività andranno svolte con la massima cura, diligenza, educazione, disponibilità e gentilezza nei confronti dell'utenza.

Articolo 5 – Attività e compiti

I compiti e le attività oggetto della convenzione sono meglio dettagliati nel Piano Operativo declinato all'interno del Tavolo di coprogettazione dove si trova indicata la competenza delle azioni progettuali che specifica nel dettaglio la divisione delle attività tra i soggetti del Raggruppamento Temporaneo. Il soggetto partner resterà responsabile dello svolgimento di tutte le attività che saranno realizzate avvalendosi anche di terzi. La SdS non assume responsabilità conseguenti ai rapporti con i suoi fornitori, prestatori d'opera e terzi in genere.

La SdS procederà a verifiche periodiche sulle modalità di svolgimento delle attività del partner, portandone gli esiti a conoscenza di quest'ultimo.

Articolo 6 – Risorse messe a disposizione dalle parti

Per realizzare gli interventi di cui alle finalità e agli obiettivi del progetto, il soggetto partner mette a disposizione le risorse tecniche, logistiche e strumentali (attrezzature e mezzi), umane proprie (personale dipendente, volontario e/o

prestatori d'opera intellettuale e/o di servizio, etc., operanti a qualunque titolo), e finanziarie come individuate nel Piano Operativo.

La SdS, quale ente procedente, metterà a disposizione del partenariato un contributo massimo da erogare pari a € 157.623,00, da utilizzare quale rimborso a copertura delle spese, prevedendo la seguente ripartizione:

AMBITO A – € 77.623,00;

AMBITO B – € 50.000,00;

AMBITO C – € 30.000,00.

La SdS, durante la vigenza della convenzione e in accordo con il soggetto partner, si riserva la possibilità di rimodulare, per ciascun ambito, la somma sopra prevista e di ripartire, quindi, diversamente, fra le varie attività oggetto di coprogettazione, il finanziamento complessivo.

Si precisa che l'importo corrispondente alle risorse, a vario titolo, messe a disposizione dalla SdS, costituisce il massimo importo erogabile e deve, pertanto, intendersi comprensivo di IVA, se e nella misura in cui è dovuta, ai sensi della normativa vigente.

Articolo 7 – Contributo per spese sostenute

Il rimborso massimo delle spese sostenute e documentate è pari a € 157.623,00.

Costituiscono macro-voci di spesa rimborsabili:

- a) spese di funzionamento e di gestione (costi diretti);
- b) spese generali calcolate in misura forfettaria (costi indiretti);
- c) spese relative alle risorse umane (costi diretti).

Articolo 8 – Indicazioni di carattere generale sull'ammissibilità delle spese

In generale, per essere ammissibile¹ ogni voce di spesa deve essere necessaria e pertinente, per natura e importo, alle linee di azione definite dall'art. 9 dell'Avviso, approvato con il decreto SdS n. 110/2024 al "Piano Operativo" e al Budget presentati dal soggetto partner.

Ogni spesa relativa ai costi diretti di cui ai punti a) e b) dell'art. 7 deve essere inoltre:

- *effettiva*, tutte le spese devono essere realmente pagate;
- *comprovabile*, la documentazione relativa a ogni singola spesa inserita nel rendiconto deve essere conservata in originale. La spesa deve essere giustificata da apposita documentazione: da appositi documenti fiscali (es. fatture, buste paga, ricevute, ecc.) o da documenti contabili di valore probatorio equivalente inerenti alla specifica natura della spesa (es. copia dei bonifici);

¹Con riferimento all'ammissibilità e la rendicontazione delle spese e dei costi sostenuti, si veda, ove compatibili, la Circolare n. 2/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e le Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore negli artt. 55-57 del decreto legislativo n. 117/2017.

- *tracciabile*, l'avvenuto pagamento di ciascuna spesa deve essere comprovato da documentazione idonea a garantirne la tracciabilità, pertanto i pagamenti effettuati attraverso bonifico, carta di debito/credito o assegno, dovranno essere accompagnati da contabili bancarie riconducibili all'ente e alla spesa sostenuta e, ove necessario, anche da copia dell'estratto conto cartaceo o elettronico. In caso di pagamenti con assegno deve necessariamente esserne conservata una copia. L'uso del contante è ammesso nei limiti previsti della normativa vigente;
- *contabilizzata*, la spesa, per essere ammissibile, deve aver dato luogo a adeguate registrazioni nella contabilità del soggetto partner.

Art. 9 – Macro-voci e rendicontazione delle attività

Durante la vigenza del rapporto convenzionale il rimborso sarà erogato a seguito di presentazione, a cadenza trimestrale, di una relazione sottoscritta ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000. Tale relazione dovrà essere trasmessa via PEC all'indirizzo direzione.sds-nordovest@postacert.toscana.it, inserendo nell'oggetto "GAP – Relazione trimestrale".

Per ciascuna macro-voce di cui all'art. 7, si indicano di seguito le tipologie di spese ammissibili:

a) Costi diretti - Spese relative alle risorse umane

A titolo esemplificativo possono essere inserite le spese per il personale – comprende la spesa sostenuta sia per il personale in organico a tempo indeterminato e/o determinato sia per eventuali soggetti con i quali siano instaurate altre tipologie contrattuali previste dalla normativa vigente (es. soggetti con forme di lavoro parasubordinato e i rimborsi spesa e spese di assicurazione per il personale volontario ai sensi, rispettivamente, degli artt. 17 e 18 del decreto legislativo n. 117/2017).

Documentazione di spesa	Buste paga/cedolini, documentazione di avvenuto pagamento delle retribuzioni, modelli F24 per il versamento delle ritenute fiscali e contributi sociali e relativa documentazione di pagamento, ecc.
-------------------------	--

b) Costi diretti - Spese di funzionamento e di gestione

Sono riconducibili a questa voce le spese sostenute per l'organizzazione e per le azioni volte alla valorizzazione del legame con il territorio approvate nel Piano Operativo (ivi comprese spese per acquisto servizi strumentali, noleggio di attrezzature, strumentazioni tecniche, spese per attività di comunicazione, locali, ecc.).

Documentazione di spesa	Bollette, fatture, contratti, ecc., nonché documentazione comprovante l'avvenuto pagamento.
-------------------------	---

c) Costi indiretti – Spese generali riconducibili al progetto definitivo approvato in sede di coprogettazione

In questa sottovoce possono essere inserite le spese generali riconducibili al Piano Operativo approvato in sede di coprogettazione. Sono ammissibili le spese generali sostenute dal soggetto partner in misura forfettaria fino al 10% dei costi diretti rendicontati e giudicati ammissibili in sede di controllo, se preventivamente inseriti nel budget di progetto.

Art. 10 - Documento Unico di Regolarità Contributiva

La SdS provvederà alla liquidazione e al successivo pagamento di quanto dovuto solo se il soggetto partner sarà in regola con la contribuzione verso gli enti previdenziali risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (di seguito DURC).

In caso di DURC negativo la SdS attiverà il potere sostitutivo ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, trattenendo dal mandato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza e versando le somme dovute all'Ente Previdenziale/Assicurativo competente, così come previsto dalla Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 37/2012 e dalla Circolare INPS n. 54/2012.

In caso di DURC irregolare, nulla sarà dovuto per i ritardati pagamenti conseguenti al procedimento di cui sopra e il soggetto partner non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o interessi di mora.

Art. 11 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Il soggetto partner è vincolato all'osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall'esecuzione della presente convenzione ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010, e ss.mm.ii., e al rispetto di tutte le disposizioni e obblighi in essa contenuti. Ai sensi della legge n. 136/2010, e ss.mm.ii., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione della presente convenzione.

Art. 12 – Inadempimenti e risoluzione

La presente convenzione può essere oggetto di risoluzione da parte della SdS qualora siano evidenziate gravi carenze gestionali, tecniche, amministrative, contabili e che riguardino le coperture assicurative previste dall'art. 18 del decreto legislativo n.117/2017.

La risoluzione è senza oneri a carico della SdS, se non quelli derivati dall'erogazione del rimborso ridotto proporzionalmente alla minor durata del periodo di attuazione del progetto.

Art. 13 – Revoca e clausole rescissorie

La SdS ha facoltà di revocare la presente convenzione in qualsiasi momento, con comunicazione trasmessa via PEC per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero per inadempienza grave da parte del soggetto partner.

Qualora venissero meno i requisiti necessari a svolgere le attività oggetto della presente convenzione, il soggetto partner può chiederne la rescissione con comunicazione motivata e anticipata di almeno 90 giorni rispetto alla data di fine rapporto.

In entrambi i casi, la SdS riconoscerà al soggetto partner l'erogazione del contributo a copertura delle spese fino a quel momento sostenute.

Art. 14 – Assicurazione

Il soggetto partner ha presentato polizze assicurative per:

- responsabilità civile in data 28/07/2014 n° 1/2746/60/110226991 stipulata presso Unipolsai con scadenza 27/04/2025 con massimale di € 5.000.000;

Art. 15 – Spese

Tutte le eventuali spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico del soggetto partner che espressamente le assume. La presente convenzione sarà registrata esclusivamente in caso d'uso a cura della parte che vi abbia interesse.

Art. 16 - Prevenzione della corruzione e trasparenza

Le parti si impegnano al rispetto della normativa nazionale sulla prevenzione della corruzione e trasparenza (legge n. 190/2012, e successivi decreti attuativi, in particolare il DPR n. 62/2013 e il decreto legislativo n. 33/2013), e nello specifico al rispetto dei rispettivi Piani triennali per la prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità, applicabili per la parte di specifica competenza e messi a disposizione sui siti istituzionali, sezione "Amministrazione trasparente".

Art. 17 - Vigilanza e controllo

Il soggetto partner è tenuto a consentire il libero accesso agli operatori della SdS aventi titolo in tutti i locali messi a disposizione dal soggetto partner e alla documentazione eventualmente necessaria. Gli stessi sono autorizzati allo svolgimento delle attività finalizzate ai controlli e alle verifiche previste dalla legge e dai regolamenti vigenti.

Art. 18 - Tutela dei lavoratori

Il soggetto partner è obbligato ad erogare le prestazioni oggetto della presente convenzione nel rispetto delle norme vigenti inerenti alla tutela retributiva, previdenziale e assicurativa dei lavoratori, ivi comprese quelle relative alla regolarità contributiva e alla tenuta del libro unico del lavoro.

E' fatto obbligo al soggetto partner di essere in regola con la normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e di attenersi scrupolosamente alle norme del Testo Unico sulla sicurezza di cui al decreto legislativo n. 81/08, e ss.mm.ii..

Quanto previsto ai commi 1 e 2 si applica anche a eventuali soggetti gestori terzi dei servizi prestati nell'ambito del progetto.

Art. 19 - Tutela della *privacy*

Tutti i soggetti sottoscrittori della presente, nonché le altre parti che dovessero essere interessate e coinvolte nell'effettiva erogazione dei servizi e delle prestazioni in oggetto, sono tenute al rispetto della normativa sulla privacy, con particolare riguardo a quanto prescritto e richiesto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e ss.mm.ii. (per quanto applicabile), dal Regolamento comunitario UE/679/2016 e dalla futura normativa nazionale di attuazione del Regolamento citato.

Con separato atto, la SdS nomina formalmente il soggetto partner quale Responsabile del trattamento dei dati personali in esecuzione della presente convenzione ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE/679/2016.

Il soggetto partner si obbliga ad accettare la suddetta nomina secondo il modello e le clausole predisposte dalla SdS.

Il soggetto partner sarà responsabile della correttezza e della riservatezza del proprio personale che è tenuto a non divulgare informazioni o notizie relative al contratto in oggetto e si impegna a far rispettare i medesimi obblighi.

Titolare del trattamento è:

Società della Salute Fiorentina Nord

Via Gramsci 561, Sesto Fiorentino (Fi)

Codice Fiscale/Partita iva

PEC direzione.sds-nordovest@postacert.toscana.it

Art. 20 - Riapertura della coprogettazione, revisione della convenzione

La SdS si riserva in qualsiasi momento di richiedere al soggetto partner la ripresa del Tavolo di coprogettazione per procedere all'integrazione e alla diversificazione delle tipologie di intervento, alla luce di modifiche che si rendessero necessarie o dell'emergere di nuovi bisogni e di attivare nuove progettualità, non incluse nel progetto definitivo.

Le suddette variazioni sono disciplinate, previo accordo verbalizzato e sottoscritto tra le parti, con appositi atti aggiuntivi alla presente convenzione.

Con la sottoscrizione della presente convenzione il soggetto partner espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'ente purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto della convenzione e non comportino a carico del partner maggiori oneri.

Nessuna variazione o modifica alla convenzione potrà essere introdotta dal soggetto partner se non sia stata concordata con la SdS.

Qualora siano state effettuate variazioni o modifiche alla convenzione non concordate, esse non daranno titolo a rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del soggetto partner, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

Art. 21 - Inadempienze

Nel caso di riscontrate inadempienze alla presente convenzione, secondo la normativa vigente in materia, le stesse saranno contestate per iscritto dalla SdS (tramite PEC) e segnalate agli enti competenti.

Le eventuali controdeduzioni del soggetto partner dovranno essere comunicate alla SdS entro il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni.

Il soggetto partner sarà comunque tenuto a rimuovere l'inadempienza entro e non oltre 30 giorni dalla contestazione, salvo diverso termine.

In caso di mancata ottemperanza la SdS avvierà le specifiche procedure previste dalla normativa vigente.

La SdS si riserva il diritto di richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi della presente convenzione.

Art. 22 - Norme generali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente contratto si applicano le norme del Codice Civile e le altre normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Art. 23 - Responsabili dell'accordo

Le parti individuano quali propri responsabili dell'accordo:

- a) per la Società della Salute Fiorentina Nord Ovest: il Responsabile del Procedimento ai sensi della legge n. 241/1990: il Direttore, dott. Andrea Francalanci;
- b) per il soggetto partner: la Presidente di C.A.T. Cooperativa Sociale Olivia Scotti e la Legale Rappresentante di ARCI Firenze a.p.s. Marzia Frediani.

Art. 24 - Sottoscrizioni

In base all'articolo 15, comma 2 bis, della legge n. 241/1990 (*"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*) il presente atto è sottoscritto dalle parti con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo n. 82/2005 (*"Codice dell'amministrazione digitale"*).

Art. 25 - Foro competente e clausola compromissoria

Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti dal presente accordo. Per tutto quanto non previsto le parti fanno riferimento alla legislazione e regolamentazione in materia.

Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione dell'accordo, sarà competente in via esclusiva il Foro di Firenze.

Art. 26 - Disposizioni finali

La presente convenzione è da intendersi impegnativa per il soggetto partner e per la SdS dal momento della sua sottoscrizione ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

L'imposta e le spese inerenti e conseguenti alla sua registrazione nei termini di legge sono interamente a carico della parte che ne avrà richiesto la registrazione stessa.

Allegati:

1. Piano Operativo e Budget di progetto
2. Atto di nomina a Responsabile del Trattamento Dati ai sensi dell'Art. 28 del Regolamento UE 2016/679.

Letto, approvato e sottoscritto

Sesto Fiorentino, data dell'ultima sottoscrizione digitale

Per la Società della Salute Fiorentina Nord Ovest

Il Direttore

Per l'Ente C.A.T. (Centro di Animazione Triccheballacche) - società cooperativa sociale

Il Legale Rappresentante

Per l'Ente ARCI Firenze a.p.s.

Il Legale Rappresentante
